

Codice A1014C

D.D. 24 novembre 2023, n. 651

Comune di VALFENERA (AT). Art. 4 comma 1 lettera c) e art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa, senza titolo, sospensione dell'uso civico delle aree interessate da cantiere e successiva concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso temporaneo di parte dei terreni gravati da uso...



ATTO DD 651/A1014C/2023

DEL 24/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di VALFENERA (AT). Art. 4 comma 1 lettera c) e art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa, senza titolo, sospensione dell'uso civico delle aree interessate da cantiere e successiva concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso temporaneo di parte dei terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. Fg. 17 mappali nn. 641-645.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante "Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici", in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, lettera c) che individua tra le funzioni di competenza della Regione il *"..rilascio [...] dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo.."*;

- l'articolo 6, comma 3 lettera a) che identifica tra le competenze trasferite ai Comuni, *"..il rilascio delle concessioni amministrative.."* previa acquisizione del *"..parere obbligatorio e vincolante della Regione in caso di concessioni per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati.."*, nonché alla lettera c) *"..la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile [...].."* e al comma 4, lettera b) del medesimo articolo *"..la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo.."*;

- l'articolo 10 che individua il procedimento di conciliazione stragiudiziale quale strumento per *"..sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico [...] secondo le modalità contenute nel regolamento.."* di cui al Capo III del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, concluso sulla base dei parametri economici fissati con la D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che *"..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in*

materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”;

visto il Decreto del Commissario agli usi civici del 6 maggio 1939, con il quale sono state individuate le aree gravate dagli usi civici nel Comune di VALFENERA (AT), ed è stata assegnata alla categoria A) di cui all'articolo 11 della legge 1766/1927 l'area individuata al N.C.T. Fg. 17 mappale n. 8 (attualmente identificata in parte al N.C.T. Fg. 17 mappali nn. 641-645);

vista la documentazione condivisa in data 20 luglio 2023 (Ns. prot. 30064) dall'Ente di governo dell'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato, in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241 del 7 ottobre 1990 relativamente al *“Progetto di razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele (AT) e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti (AT), ad istanza di Acquedotto della Piana S.p.A.”* dalla quale è emerso che parte delle opere interessano terreni vincolati da uso civico nel Comune di VALFENERA (AT);

vista la D.C.C. n. 29 del 19 ottobre 2023 ad oggetto *“Impianto fognario realizzato su terreni di proprietà comunale gravati da uso civico occupati senza valido titolo. Procedimento volto alla regolarizzazione e alla richiesta di autorizzazione per il rilascio della concessione amministrativa..”*, nonché la perizia allegata, dalla quale si evince che:

- la società Acquedotto della Piana s.p.a., in qualità di Gestore del Sistema Idrico Integrato del Comune di VALFENERA (AT) , ha predisposto il progetto definitivo dei lavori finalizzati alla razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Valfenera e di Dusino San Michele nella provincia di Asti, dove è emerso l'interessamento di aree gravate da uso civico;
- l'area identificata al N.C.T. Fg. 17 n. 641 risulta attualmente occupata da un impianto di depurazione realizzato nel 1987 dal Comune di VALFENERA (AT) in assenza delle autorizzazioni in materia di usi civici;
- l'impianto *“..costituito dal canale di grigliatura e dissabbiatura, dalla vasca di ossidazione e decantazione finale e dal letto di essiccamento per i fanghi..”* sarà oggetto di rimozione e l'area, previa bonifica, sarà restituita al Comune di VALFENERA (AT);
- l'area identificata al N.C.T. Fg. 17 n. 641 risulta intestata al Comune di VALFENERA (AT) mentre l'impianto esistente risulta gestito dalla società Acquedotto della Piana s.p.a., pertanto il Comune di VALFENERA (AT) non ha ravvisato la necessità di attivare un procedimento di reintegrazione come previsto dall'art. 13 della l.r. 29/2009 in quanto entrambe le parti sono edotte della situazione in esame;
- il Comune di VALFENERA (AT) intende richiedere l'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale di cui all'art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 per quanto attiene l'area individuata al N.C.T. Fg. 17 n. 641 e la contestuale autorizzazione volta al mutamento di destinazione d'uso con concessione amministrativa di parte delle aree individuate al N.C.T. Fg. 17 n. 641-645, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 lettera a) della l.r. 29/2009;
- il mutamento di destinazione d'uso delle aree gravate da uso civico comporterà la realizzazione di opere di interesse generale a servizio della popolazione del Comune di VALFENERA (AT);

vista l'istanza del 2 novembre 2023 (prot. n. 41261) con la quale il Comune di VALFENERA (AT), in esecuzione della D.C.C. n. 23 del 29 luglio 2023, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, l'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo e successiva concessione amministrativa di terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. al Fg. 17 mappali nn. 641-645 al fine di regolarizzare l'uso pregresso e la gestione futura di parte delle aree anzidette in capo alla società Acquedotto della Piana s.p.a. con sede in Villanova d'Asti (AT) - Via Carlo V n. 53, C.F. e P.IVA n. 00099020059;

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dal comma 2) dell'articolo 19 D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dalla quale si evince in particolare che:

- con la D.C.C. n. 29 del 19 ottobre 2023 è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- l'area oggetto di conciliazione individuata al N.C.T. Fg. 17 mappale n. 641 si riferisce ad una superficie di 460 mq;
- l'occupazione senza titolo è assunta dall'anno 1987, ovvero dalla data di entrata in funzione dell'impianto di trattamento reflui ubicato in località San Sebastiano del Comune di VALFENERA (AT);
- l'area oggetto di occupazione temporanea per la durata di 1 anno per l'esecuzione dei lavori individuata al N.C.T. Fg. 17 mappale n. 641-645 si riferisce ad una superficie di 1.476 mq;
- l'area oggetto di occupazione temporanea per la durata di 30 anni relativa all'impianto di sollevamento (28,5 mq) e al tratto di tubazione interrata oggetto di servitù (720 mq) è quantificata in complessivi 748,5 mq, relativamente ai terreni individuati al N.C.T. Fg. 17 mappale n. 641-645, come indicato a pag. 25 della *“Relazione e perizia di stima dei canoni dovuti per aree di proprietà comunale gravate da uso civico”* a firma dell'ing. Vito DE IACOVO in qualità di tecnico incaricato dal Comune di VALFENERA (AT);
- la *“Relazione di ripristino ambientale località San Sebastiano – Comune di Valfenera”* a firma dell'ing. Vito DE IACOVO quantifica le operazioni di ripristino ambientale al termine della concessione in € 5.700,00, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- il certificato urbanistico del 31 ottobre 2023 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di VALFENERA (AT) indica che le aree individuate al N.C.T. del Comune di VALFENERA (AT) come Fg. 17 mappali nn. 641-645 ricadono in *aree di tipo E – aree agricole: Generalità, Residenze e strutture di servizio* secondo quanto stabilito dall'articolo 30 delle N.T.A. del P.R.G.I. vigente;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- le aree di cui sopra ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

vista la *“Relazione e perizia di stima dei canoni dovuti per aree di proprietà comunale gravate d'uso civico”* redatta in data 5 ottobre 2023, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dall'ing. Vito DE IACOVO, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di VALFENERA (AT), dalla quale si prende atto che:

- non è documentata la presenza di migliorie apportate dal soggetto occupante ai sensi dell'art. 32 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R ;
- non è documentato il prelievo di risorse naturali ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- è stata accertato che da parte del soggetto occupante, non vi è stato il pagamento di canoni di locazione, affitto o enfiteusi al Comune, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- non è documentato se l'utilizzo dei beni o i redditi derivati siano stati impiegati in modo da arrecare un beneficio alla collettività locale ai sensi del punto 11) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;

- sull'area identificata al N.C.T. Fg. 17 mappale n. 641 (per complessivi 460 mq) interessata dalla conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 29/2009 e s.m.i.:

- il periodo di occupazione pregressa viene assunto dall'anno 1987 all'anno 2023 per complessivi 37 anni di occupazione, ai sensi del punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore venale dell'area di cui trattasi, viene determinato applicando il 15% del valore delle costruzioni ivi insistenti, quantificando un importo pari ad € 4.702,00 , ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo dell'area in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 255,76;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 2.480,00;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 3%;
- l'indennizzo per l'occupazione pregressa, applicando l'abbattimento dell'80%, ai sensi del punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, viene quantificato in € 551,00;

- sulle aree identificate al N.C.T. Fg. 17 mappali nn. 641-645 (per complessivi 1.476 mq) oggetto di sospensione dell'uso civico per un anno, volta all'esecuzione dei lavori:

- il valore agricolo delle aree in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 820,65;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 3%;
- il canone annuo per i mancati frutti e il mancato godimento delle aree di cui trattasi è quantificato in € 24,62;

- sulle aree identificate al N.C.T. Fg. 17 mappali nn. 641-645 (per complessivi 748,5 mq) oggetto di mutamento di destinazione d'uso con concessione amministrativa per 30 anni :

- il valore venale delle aree di cui trattasi, viene determinato applicando il 15% del valore delle costruzioni che saranno realizzate, e applicando un ulteriore coefficiente del 25% per le opere interrato quantificando un importo pari ad € 342,40 , ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 414,20;
- il valore di riferimento per la determinazione del canone di concessione, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 378,30;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 3%;
- il canone di concessione anticipato per il periodo di 30 anni è quantificato in € 340,50;
- l'importo una tantum quale diritto di superficie per le opere stabilmente ancorate al suolo è quantificato in € 367,50 (€ 21,00 x 17,5 mq);

considerato che gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, sono da intendersi come minimi al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la valutazione, sicché la perizia di stima può comunque determinare importi superiori, in considerazione della natura di atto transattivo riconosciuta dalla giurisprudenza alla conciliazione stragiudiziale;

rilevato che le valutazioni economiche contenute nella sopra richiamata perizia di stima risultano coerenti ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 05 ottobre 2018 e che l'importo periziato in € 551,00 per l'occupazione pregressa è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale;

considerato che la determinazione del canone annuo per i mancati frutti e il mancato godimento delle aree oggetto di sospensione dell'uso civico per l'esecuzione dei lavori, quantificato in € 24,62 è in linea con le disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

rilevato che la determinazione del canone complessivo di € 708,00 (di cui € 367,50 una tantum) per la concessione amministrativa trentennale delle aree oggetto di mutamento di destinazione d'uso, risulta coerente con le disposizioni di cui all'art. 10 comma 5 della l.r. 29/2009 e con l'art. 26 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

considerato che dovrà essere sottoscritto un verbale di conciliazione stragiudiziale tra il Comune di VALFENERA (AT) e la società Acquedotto della Piana s.p.a., per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo delle aree di proprietà comunale gravate da uso civico e che successivamente venga rilasciata una concessione amministrativa sulla base delle condizioni economiche indicate in perizia;

considerato che al termine dell'utilizzo, la società Acquedotto della Piana s.p.a., dovrà ripristinare l'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, ottemperando a quanto indicato nella *“Lettera di intenti per gli oneri derivanti dal ripristino ambientale dell'impianto di sollevamento in località San Sebastiano del Comune di Valfenera al termine della concessione trentennale a carico della società Acquedotto della piana spa.”* ed in base alla *“Relazione di ripristino ambientale località San Sebastiano....”* a firma dell'ing. Vito DE IACOVO, che quantifica tale intervento in € 5.700,00, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

rilevato che, per quanto sopra, la somma complessiva che la parte privata dovrà versare al Comune in via conciliativa quale indennizzo per l'occupazione pregressa dell'area illegittimamente occupata a far data dall'anno 1987, risulta determinata in complessivi € 551,00;

considerato che l'importo minimo per la conciliazione stragiudiziale dovuto (€ 551,00), dovrà essere versato dalla parte privata in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

rilevato che la concessione amministrativa dovrà essere stipulata alle condizioni economiche quantificate dal Comune di VALFENERA (AT), pari ad un canone annuo di € 24,62 per l'esecuzione dei lavori e ad un canone trentennale complessivo anticipato di € 708,00 (di cui € 367,50 una tantum) per il mutamento di destinazione d'uso delle aree;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione devono essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di VALFENERA (AT) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale con contestuale concessione dell'area in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree di cui trattasi rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

considerato infine che quanto richiesto è anche nell'interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. e rilasciare il parere ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lett. a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare il Comune di VALFENERA (AT) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo, a far data dal 1987, dell'area gravata da uso civico individuata al N.C.T. Fg. 17 mappale n. 641 per superficie complessiva di 460 mq, con la società Acquedotto della Piana s.p.a. con sede in Villanova d'Asti (AT) - Via Carlo V n. 53, C.F. e P.IVA n. 00099020059, dietro versamento in via transattiva, della somma di € 551,00, quale ristoro della popolazione usocivista locale per l'occupazione pregressa dell'area di cui trattasi;
- 3) di esprimere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 lett a) della l.r. 29/2009, parere favorevole alla sottoscrizione di una concessione amministrativa con la società Acquedotto della Piana s.p.a. con sede in Villanova d'Asti (AT) - Via Carlo V n. 53, C.F. e P.IVA n. 00099020059:
 - per la durata di un anno delle aree identificate al N.C.T. Fg. 17 mappali nn. 641-645 (per complessivi 1.476 mq), necessarie all'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi impianti di trattamento reflui in località San Sebastiano, a fronte di un canone minimo di € 24,62 per i mancati frutti e il mancato godimento delle aree con contestuale sospensione dell'uso civico;
 - per la durata di trenta anni delle aree identificate al N.C.T. Fg. 17 mappali nn. 641-645 (per complessivi 748,5 mq), necessarie all'attività di trattamento reflui in località San Sebastiano, a fronte di un canone complessivo anticipato di € 708,00 (di cui € 367,50 una tantum) con mutamento di destinazione d'uso temporaneo delle aree;
- 4) di dare atto che la concessione amministrativa deve intendersi condizionata alla previa definizione della conciliazione stragiudiziale sottoscritta da entrambe le parti;
- 5) di disporre che la somma complessiva di € 551,00 dovuta dalla parte privata venga versata al Comune di VALFENERA (AT) entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- 6) di disporre che la somma dovuta di € 551,00, se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- 7) di disporre che il Comune di VALFENERA (AT) utilizzi i proventi derivanti dalla presente autorizzazione per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;
- 8) di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale

ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell'area gravata da uso civico con quanto eventualmente ivi costruito;

9) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

10) di dare atto che a seguito della stipula della concessione amministrativa, la società Acquedotto della Piana s.p.a., al termine dell'utilizzo dovrà ripristinare l'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, ottemperando a quanto indicato nella *“Lettera di intenti per gli oneri derivanti dal ripristino ambientale dell'impianto di sollevamento in località San Sebastiano del Comune di Valfenera al termine della concessione trentennale a carico della società Aquedotto della piana spa.”* ed in base alla *“Relazione di ripristino ambientale località San Sebastiano....”* a firma dell'ing. Vito DE IACOVO, che quantifica tale intervento in € 5.700,00, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

11) di dare atto che, sulle aree di cui trattasi permane il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

12) di dare atto che al fine di identificare in maniera univoca e puntuale le aree oggetto del presente provvedimento, si allegano gli estratti della *“Relazione e perizia di stima dei canoni dovuti per aree di proprietà comunale gravate d'uso civico”* redatta in data 5 ottobre 2023, dall'ing. Vito DE IACOVO per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13) di disporre che il Comune di VALFENERA (AT), in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato, a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

14) di disporre altresì, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, venga trasmesso a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dall'esecutività;

15) di disporre che il Comune di VALFENERA (AT), in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta il provvedimento concessorio a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

16) di dare atto che, tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata;

17) di disporre che, la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

18) di dare atto che, la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione

Regionale;

19) di dare atto che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali,
elezioni e referendum, espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

COMUNE DI VALFENERA
FOGLIO 17

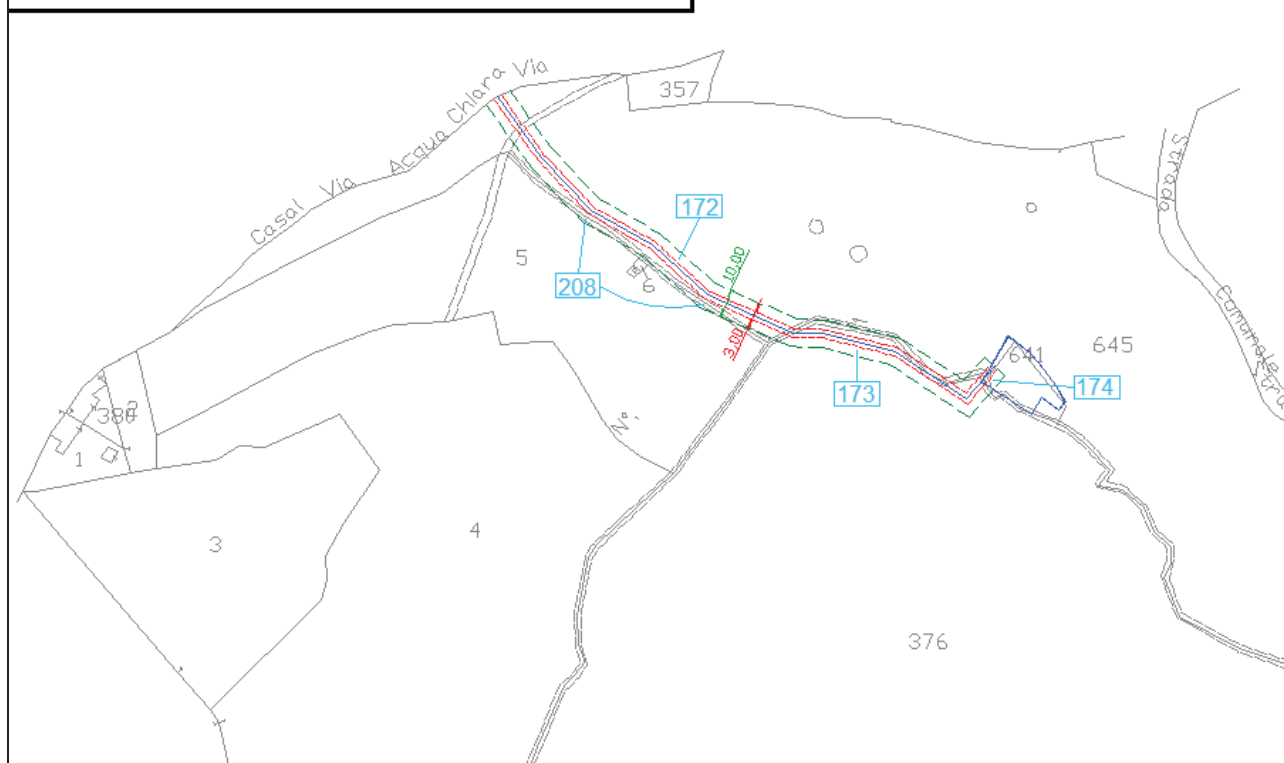


Fig. 4 –Foglio n. 17 Comune di Valfenera – Localizzazione impianto sollevamento e tubazione in pressione.